

Numero della proposta

80

CAMERA DEI DEPUTATI

Sep 1863 - Anno 6

Proposta di Legge presentata nella tornata del 2. luglio 1863.
dal Ministro Della Guerra

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

) 2°

) 3°

) 4°

) 5°

) 6°

) 7°

) 8°

) 9°

Relatore *D'Almenago*

Adottata nella tornata del 16. luglio 1863.

Signori Deputati.

Col progetto di Legge, che, d'ordine del Re abbiamo
l'invito di presentare alla Camera, viene assoggettato sul
Bilancio passivo del Ministro delle Finanze una pensione
al Generale D'Apice Domenico ed a Uffiziali dell'Eser-
cito Veneti Osenga Carlo, Reggadazzo Rocco, Crojer
Giovanni, Verdò Antonio.

La Camera ricorderà, come giustamente preoccupata
si della posizione del Generale D'Apice, per ben due volte
ne inviasse la protesta al Ministro della Guerra, aggiog-
giandola del suo autorevole voto.

Era quindi dovere nostro di attentamente esaminare
se la Legge del 30 Giugno 1861, od i diversi Decreti sui militari
stati destituiti per motivi politici contenessero disposizioni, che
fossero in qualche modo al medesimo applicabili, e propugnassero
così l'occasione di migliorarne la posizione.

Ma la Legge del 30 Giugno non contiene disposizioni
che passa riferisca al Generale D'Apice, giacché il titolo
5º di essa Legge riflette unicamente gli Uffiziali Veneti, ed
il Decreto del 28 Dicembre 1860 si riferisce soltanto agli
Uffiziali dell'Esercito delle Due Sicilie, che per motivi politici
sono stati destituiti, ed il Generale D'Apice, quando nel
1821 dovette emigrare dalla sua patria, non era che semplice
Soldato nell'Artiglieria di quell'Esercito.

Carri bensi il Decreto del 10 Giugno 1861, relativo
ai militari pure dell'ordetto Esercito stati destituiti per
motivi politici, ma questo conferisce solo il diritto alla pensione
del grado di cui il militare era rivestito all'atto della destituzione.

Non crediamo dunque in modo alcuno concorrere il

pensare all'applicazione di un tale Decreto verso il Giugno
6^o Aprile.

In mancanza di una disposizione legislativa, la quale
ci offrisse modo di provvedere a questo Generale che sacrificò
l'intera sua esistenza per la causa della libertà, che riconobbe
Guerra dell'indipendenza, che in quella del 1859, fu non meno
sollecito ad offrire i suoi servigi, abbiamo stimato debito nostro
di provvedere a favore dello stesso la pensione di L. 4500 la
quale corrisponde a quella che in ragione dei suoi meriti e
grado che teneva nell'Esercito Toscano gli concederebbe l'ambito
della Legge 27 Giugno 1859.

Quanto ai 1^o Ufficiali Veneti sumentati, a favore
dei quali pure abbiamo l'incisio d'approvare col presente
progetto di Legge la tangzione di una pensione, non man-
essimamente la benemerita della Campania.

Lo Articolo 5^o della suvintituta Legge relativa agli
Ufficiali Veneti, fra le altre condizioni richiede quella
della offerta dei servizi al Governo nella Guerra del 1859.

Se giusto fu il richiedere una tale condizione da quelli
che in qualche modo potevano coll'opera loro giovare alla
comune causa, non così lo sarebbe stato l'esigere una simile
condizione da chi era nell'assoluta impotenza di adempire.

Ora i 1^o Ufficiali in disenso erano nel 1859, come
lo sono tuttavia assolutamente inabili a qualsiasi servizio
di maniera che la loro offerta sarebbe stata giustissima
una millanteria, che non un atto di devozione alla patria.

Infatti il Maggiore Osenga era fin dall'or all'
entrato negli 80^o anno d'età, e gli altri tre erano da tal
inequivocabile infirmità afflitti, che loro non poteva costare
niente il pensiero di una tale offerta.

Essi, d'altronde, prima del 1848 contavano già altri
servizi per cui la pensione, che loro si propone non può esse-
re ritenuta, che qual giusto e meritato compenso a chi non
può più sacrificare il proprio avvenire per la causa Nazionale.

Articolo 1°

E' assegnata sul Bilancio passivo del Ministero delle Finanze al decorso dal giorno della promulgazione della presente Legge, l'annua pensione:

di Lire Quattromila e cinquecento a Domenico D'Apice già Generale dell'Esercito Toscano.

di Lire Duemila e cinquecento alli:

Oenga Carlo già Capitano di Artiglieria nell'Esercito Veneto.

Regalario Rocco già Maggiore di Fanteria nell' id id

Trojer Giovanni già Maggiore di id id id

di Lire Milleduecentosettanta a Merlo Antonio già Maggiore del Genio nell'Esercito Veneto.

Articolo 2°

Dal detto giorno cessano gli assegni di cui sono ora provveduti.

che per cause indipendenti dalla sua volontà non essendo stato in grado di offrire nella Guerra del 1859, il suo servizio, trovasi per un eccessivo rigore della Legge, escluso dal diritto ad una pensione, subendo così nella più dura strettezza.

La posizione che si è proposta a favore di ciascuno di detti Uffiziali figura basata sulla Legge 27 Giugno 1859 in ragione del loro grado ed dei loro servizi.

Questo progetto di Legge è intieramente conforme ai generosi sentimenti più volte espresso dalla Camera verso coloro che s'incontrano benemeriti nei servizi prestati alla Causa Nazionale, onde non dubitiamo sia esso per incontrare la piena sua approvazione.

1180.

Progetto di legge -
presentato dal Ministro delle guerre
[Rotta Novarese]

Premesso intitolare al Presidente d'ufficio
e agli Ufficiali Veltini, Osenga, Regaluzzo,
Trojer, e Merlo.

Trattato del 2. luglio 1803.

B. N. B.

Signor S.

Il Dr. Ministro della Guerra
con progetto si legge lignato
n° 80 prosegue che in riferimento
speciale con l'ordine sia appurato
se sul citato progetto del Mi-
nistero s'ha finora una per-
missione n'elogio al generale
Giovanni D'Agostino ufficiali
Veneto di Braga, Reggimento
Luglio e Merlo, istituito per
antichi fiumi e membri di
specie nostra risponda
coll'ordine per l'oggetto di cui
posto nello braccio e an-
nunziando riferire al Ministero
nel 13 lug.

II Commissari dello Stato
ufficio, attendendo che si sia
ella proposta doppia, anche
in quanto si qualcuna

fatto punto al quale, perciò
 del Ministro proponente, quale
 tende all'efficacia della legge
 (gli indirizzi sovraannunciati),
 basta precisando per esempio
 che il beneficio se dovessero
 accadere ai medesimi non
 contraria alla legge. Si
 infatti precedente analoghe
 leggi spieghi, non risulta quale
 furono indirizzi, e non
 appa sìto a conoscere se
 sono esse fatte a fini da
 essere aggiornate non già per
 lo stesso bene.

Oltre ogni dubbio, prevedo
 che della legge in discussione al
 giorno successivo in cui
 si pubblicherà il voto giurato
 di suffragio universale, ed
 cioè il voto il general suffrage,
 e quindi lo suffragio di suffrage
 suffragio universale infine
 di quattro suffragi (tre).

Salvo ovviamente —

Dopo l'annuncio dell'importo delle

guerre tipo e delle guerre che
avrebbe avuto come conseguenza
la Commissione riferita alla
guerra approvata in data 20
giugno 1861, si è fatto specificare
come dall'art. 5º sono compresi:
"gli ufficiali quale si tiene a
rimanere, ai quali fu riconosciuta
concessione di segno istituito
dal tipo 1º giugno 1850, facciano
ammesso in rigore al risparmio
ad grado, ad grado per effettuare
quel segno tempo che esso
effettua i loro fatti al prezzo
che furono nel 1852. & ..."

Per ogni ufficiale non facciano
faccia quanto sia possibile
per vincere tutte le sue
rispettive condizioni non mancherà
albergo appartenente alla legge del giorno
della partizione, se in ciò appunto,
tuttavia hanno fatto altra finta.
Tuttavia la partizione ~~è~~ il tipo più importante
di ogni tipo d'obbligo della Banca Comune
che risulta dal Regolamento.

Ma pur lo appunto avvenne ~~che~~
 l'andò invenuta al Ministero delle Finanze
 che le prestò appo a S. Andrea
 la Città di Genova e si ebbe
 effetto i loro punzicchi al porto
 nella primavera del 1853 a quell'effe-
 cto che vennero comodato alle
 navi di Parigi anche in
 qualche modo favorito anche
 per le loro ¹ogni volta che salivano
 in tale città, con tale effetto
 sarebbe stata protetta una
 vera e misericordia per gente
 di quelle imbarcazioni
 perché non per il loro ristoro
 non affacciarsi ancora alle
 stesse coste nel 1853 effetto
 in tale circostanza infermata
 che non poteva non venire
 venire a S. Andrea per
 fare anche in Parigi.
 Per questo all'appunto che ne
 fu fatto per varie altre circostanze
 ebbero anche molti organi
 entro tante i libri ufficiali
 già godono per l'effetto della

Leygo del 1850 et hauid la pur
demania del Ministero italiano.

e que appunto deputato Comit
Dante si pone ri avvertire che
ha presentata al Consiglio speciale
ri quale Leygo ha quale non
vuole che si considera sul
lato dello interno, un fatto
nuovissimo d'imperfettamente giusti
dotato per a nobilita facile
la comparsione d'altre circostan-
ze, nra che spesso associate
in calore che furono dovute
allo frangere del voto militare.
che comunque sia appunto
la generosa facile profusa
in parlamento nra. forse
solo 28 luglio 1861 s'ha
appurato la causa,
indavan per i detti apprestati
la perfetta intesa, con
qualificata fede ed loco
fattura e costata a suffragio
nra che quasi N. Savatina
osservabile probabile.

Mycetis

Per le ragioni sopra detto
mi pare di non far male
mentre ci sono altre proposte
Ministerie. Ma qui qualcuna
suggerisce la scissione dei
angustifolia nella s. Canina
o piuttosto un'angustifolia
separata si convenga sulla
opportunità non far tipo
nominali e a singola non
che tipo speciale da farsi
affidare a tutti coloro che
fanno atti consigliari rispetto
alla tipo stessa - Ed ecco
adattare tale opinione
indubbiamente più salvo
avendone che non facciamo
permanere appunto alla s. Canina
tutte le specie 1861 ripartite
in 6000 da 1881, designate
solo a Hoffmann;

giorni del Paese che ho in po.
in 17, 18 anni e non ho mai
n 12, Hammels è un po'
16, installato presso l'offi-
cina per cui il ministro ha
affidato alle fabbriche esperte
al servizio del governo l'op-
erazione di 16, le quali molte
non sono entrate qualche
stato.

La scelta comune delle libere
imposte o fisco delle
imposte da pagare dal
Ministro, si generalmente delle
quali deve fare in ogni
condizione, formando però
il quanto giusto in base
a una certa valle
che Ministro abbia preso
intendendo adesso delle
composte.

In favore della quale
18 luglio 1865. 16 luglio 1865

{ }

libere e libere alla

Comincia davanti al portello
 a sinistra della via
 delle mura, il porto di
 i principali contatti degli
 abitanti.
 L'area analoga alla precedente
 tipo sono quei ri coni che
 sono difficili da individuare.
 Si trova formazione ed anche
 le mura di fabbrica sono
 rimaste alla commissione
 generale delle Piazze, ma
 da me non risulta l'effettiva
 presenza di individui, un
 solo fatto oggi come si
 manifesta nel luogo
 segnato.
 La commissione ha fissato
 varie interpretazioni per
 questo genere di valle
 righe e del Palazzo sopra
 gli affacciati su tutto il vallone
 benemessi dell'opera della
 religione della Patria, cioè
 dei pubblici uffici e nelle
 zone di giubbotti e di
 loro padroni, in
 quale si compone il porto
 San Giacomo, sia pure come
 la piazza dove generalmente

per quale lista fatta
a fatto della Venerdì.

Ufficio di dipendenze

28.

del Ministro —

Pattinage, et leva

Arbitri unice

~~Ufficio Commissario~~

Per approvare Vents o ben altro
o quale fu veniente congettura
la quale stolti oblige
il giorno 1880 furon emanati
a riforme ed a riforme, ed
quale e quale ~~l'adattabile~~
egli stesso, quale anche non
altrino effetto e perciò
fanno a presenti obbligatori
ed obbligatori rispetti
conformati se in quel tempo
essono apertamente incolti
per buona o per cattiva, —
et sempre conoscere in che
le altre Congiunti stabilito
all'antico del gergo soffre
M. —

11'80A

Relyone

Pettinengo, Giòia, Cecilio
Regnoli, Melchiorre &
Papenici, Giòia, Salvio

Manno, 1900

Tornata del 20. Mayo 1900.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

PETTINENGO, DORIA, TECCHIO, REGNOLI, MELCHIORRE,
PASSERINI, PIROLI, CALVINO

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 2 luglio 1863

Pensioni vitalizie al generale D'Apice e agli ufficiali veneti
Osenga, Regalazzo, Trojer e Merlo.

Tornata del 20 marzo 1864.

SIGNORI! — L'onorevole ministro della guerra con progetto di legge segnato numero 80, propone che in vista di speciali considerazioni, sia assegnata sul bilancio passivo del Ministero delle finanze una pensione vitalizia al generale D'Apice ed a quattro ufficiali veneti, Osenga, Regalazzo, Trojer e Merlo, distinti per antichi servizi e meritevoli specialmente delle ricompense della patria per l'opera da essi prestata nella eroica e memoranda difesa di Venezia nel 1849.

Tutti gli uffici avendo fatto plauso al generoso pensiero del ministro, i commissari eletti dai medesimi procedettero all'esame della posizione degli individui sopraccennati, stabilendo per massima che il beneficio che vorrebboni accordare ai medesimi non contraddica allo spirito di precedenti analoghe leggi speciali, non riesca quale favore individuale, e non apra adito a

posto del 26. luglio 1863. D. m.

(80-A)

concessioni che sono meno fondate e tali da recare aggravio non giustificato al pubblico erario.

Dall'epoca della presentazione della legge in discorso al giorno in cui è sottoposta al vostro giudizio cessò divita il generale D'Apice, e quindi la proposta si riduce esclusivamente a favore dei quattro ufficiali veneti sovrannominati.

Onde formarsi importante chiaro concetto della proposta legge e delle preesistenti analoghe disposizioni legislative, la Commissione risaliva alla legge approvata in data 20 giugno 1861 e portava speciale esame dell'articolo 5, così concepito:

« Gli ufficiali veneti di terra e di mare, ai quali fu riconosciuto competere lo assegno istituito dalla legge 7 giugno 1850, saranno ammessi a *riposo od a riforma* col grado, al quale fu attribuito quell'assegno, *sempre che abbiano offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1859.* »

Se gli ufficiali che formano oggetto della presente legge riunissero tutte le anzi divise condizioni, non incontrerebbero difficoltà alla liquidazione della pensione, ma in essi appunto havvi difetto della seconda, sebbene presentino il titolo più importante ed essenziale d'aver concorso alla difesa di Venezia. Ma intorno a tale mancanza avverte opportunamente il ministro della guerra, che se giusto è il richiedere la condizione di aver offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1859 a quelli ufficiali che avendo concorso alla difesa di Venezia in qualche modo potevano ancora prestare l'opera loro alla patria in tale epoca, una tale offerta sarebbe stata piuttosto una vana millanteria per parte di quelli in questione, dacchè l'uno era fin d'allora entrato nell'ottantesimo anno di età e tre erano nel 1859 afflitti da tali incurabili infermità che non poteva *onestamente* venire ad essi il pensiero di essere accettati in servizio.

In merito poi all'aggravio che ne sia per venire all'erario osservavasi essere nullo o di poco conto, dacchè i detti ufficiali già godono per l'effetto della legge del 1850 del sussidio sul bilancio del Ministero interni. La vostra Commissione avvertiva specialmente al carattere speciale di questa legge, la quale non vuole essere considerata soltanto dal lato dello interesse, mà sotto l'aspetto di un sentimento più elevato e nobile, facile a comprendersi da tutti indistintamente, mà più specialmente da coloro che furono educati ai principii

della vita militare. Essa rammentava appunto le generose parole proferte in Parlamento nella tornata del 28 luglio 1861 da chi perorando la causa, invocava per i detti ufficiali la pensione militare, la quale faceva fede del loro carattere militare a distinzione di chi vive quasi di elemosina o di eventuale sussidio.

Per le ragioni discorse, la Commissione opinava favorevolmente intorno alla proposta ministeriale. Ma ogni qualsiasi disposizione legislativa dovendo anzitutto vestire il carattere di giustizia e d'imparzialità, conveniva dell'opportunità di non far legge nominativa, ma bensì legge speciale da potersi applicare a tutti coloro che fossero nelle condizioni divise dalla legge stessa. — Ed essa adottava tale massima, indottavi tanto più dallo avvertire che non è per venirne aggravio allo Stato, dacchè il numero degli individui ai quali potrebbe essere applicata è ristretto. Infatti all'epoca della legge del 30 giugno 1861 risultavano in totale n° 81 ufficiali veneti, dai quali sono a diffalcare: gli ammessi al servizio attivo in numero di 47, gli ammessi a ritiro in numero di 12, ammessi ad impiego in numero di 6; in totale provvisti 65: ragione per cui il numero degli ufficiali che potrebbero aspirare al favore della presente legge sarebbe di 16, se pur molti di essi non avessero cessato di vivere.

La vostra Commissione deliberava impertanto di accettare in massima la proposta del ministro, ma di generalizzarla per tutti quelli che fossero in uguali condizioni, e formolava pertanto il seguente progetto di legge, che veniva accettato dallo stesso ministro della guerra e dal ministro delle finanze intervenuti nel seno della Commissione.

La Camera nelle tornate 12 luglio, 16 luglio e 17 dicembre 1863 deliberava di trasmettere alla Commissione incaricata del progetto D'Apice le petizioni di Liuzzi, Teodoro Nicola e Francesco Borgalari, i quali versano in ispeciali condizioni, ma sono in differente posizione da quelli in discorso (dacchè non hanno preso parte alla difesa di Venezia). La vostra Commissione crede che le medesime debbano essere rinviate alla Commissione generale delle petizioni, onde essa ve ne riferisca per opportuni provvedimenti individuali, non potendo fare applicazione ai medesimi della legge che si propone.

La Commissione ha fiducia di avere interpretati i sentimenti generali più volte espressi dal Parlamento

4

(80-A)

verso gli ufficiali che tanto si resero benemeriti della patria, e che pertanto vorrete approvare il progetto di legge che vi presenta, sia quale ricompensa di prestati servigi, sia quale seme che produr deve generosi frutti, e sarà quale lieto saluto ai fratelli della Venezia.

PETTINENGO, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

È assegnata sul bilancio passivo del Ministero delle finanze, a decorrere dal giorno della promulgazione della presente legge, l'annua pensione:

Di lire quattro mila e cinquecento a Domenico D'Apice, già generale dell'esercito toscano.

Di lire due mila cinquecento alli

Osenga Carlo, già capitano d'artiglieria nell'esercito veneto;

Regalazzo Rocco, già maggiore di fanteria nell'esercito veneto;

Trojer Giovanni, già maggiore di fanteria nell'esercito veneto.

Di lire mille duecento settanta a Merlo Antonio, già maggiore del genio nell'esercito veneto.

~~Art. 2.~~

Da detto giorno cesseranno gli assegni di cui essi sono ora provvisti.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

Gli ufficiali veneti di terra e di mare ai quali fu riconosciuto competere l'assegno istituito colla legge 7 giugno 1850 saranno ammessi a *riposo od a riforma* col grado al quale fu attribuito quell'assegno, quando anche non abbiano offerto e prestato servizio al Governo nella guerra del 1859, semprequando risulti comprovato che in quel tempo erano assolutamente inabili per vecchiaia o per infermità, e semprechè concorrono in essi le altre condizioni stabilite nell'articolo 5 della legge 30 giugno 1861.

~~Art. 2.~~

Identico al qui contro.

Approvato nella Commissione del 16.07.1861.

Se/11/1861

76.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Guerra,
abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'annesso progetto di Legge con
ui viene concessa una pensione vitalizia al già Generale dell'Esercito
Cesano Domenico D'Apice, ed a quattro Uffiziali Veneti Osenga
Carlo Regalazzo Rocco Trojer Giovanni, Rovero Antonio
sia presentato al Parlamento dal predetto Nostro Ministro, il
quale l'incaricato di governare i motivi e di sostenere la discussione.

Dato a Torino addì 28 Maggio 1863

